

Porte aperte ai soci maggioritari di capitale, che potranno anche essere nominati nel board

# Società tra professionisti a 360°

## Snc, sas, srl, spa e cooperative: possibili tutte le opzioni

DI LUCIANO DE ANGELIS

**A**i professionisti iscritti in ordini professionali sarà consentito costituirsi oltre che in società semplici, anche attraverso la forma di società di persone (snc e sas), società di capitali (srl, spa e sapa) e società cooperative. È ammesso che alle stesse possano partecipare soci tecnici e di capitali per i quali, da un lato sarà ammissibile detenere anche quote maggioritarie del capitale e, dall'altro, essere nominati nei board delle società. È quanto contempla l'art. 4-septies dell'emendamento al disegno di legge per la stabilità 2012, che prevede peraltro, entro 12 mesi, l'abrogazione delle attuali norme sugli ordinamenti professionali i quali dovranno essere emendati per tener conto dell'art. 3, comma 5 del dl 138/2008.

**Via libera alle società personali fra professionisti.** A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815/1939 a seguito della legge 266/97, manca una disciplina di riferimento per la costituzione di società fra professionisti. In concreto, dunque, ad oggi la costituzione di società personali fra professionisti è ammessa (seppur con qualche incertezza giurisprudenziale) solo nella forma di società semplice.

La formula della società personale è, inoltre, consentita per la costituzione di società di revisione (art. 2 comma 4, dlgs 39)

o di società fra avvocati (dlgs 2001/96). Con le nuove disposizioni, di contro, che fanno riferimento a tutte le tipologie societarie di cui al titolo V, libro V del codice civile, professionisti e non professionisti (tecnici o soci investitori) potranno costituire sia società semplici, sia società in nome collettivo, che società in accomandita semplice. In presenza di soci di capitali, peraltro, la formula più adatta potrebbe rivelarsi proprio quest'ultima con i professionisti soci accomandatari e i soci di capitale quali accomandanti.

**Società di capitali.** Le so-

cietà fra professionisti potranno essere costituite anche nella forma di società a responsabilità limitata, o società per azioni o in accomandita per azioni. Di fatto, in queste forme societarie (come peraltro nelle società personali) i soci potranno essere, non solo professionisti, ma anche tecnici (probabilmente inseribili soprattutto in compagini attinenti l'esercizio di professioni mediche) e meri investitori.

Due elementi di assoluto interesse emergono nell'ultima bozza di provvedimento (a riguardo modificata rispetto al primo testo):

1) che i tecnici e i soci investitori possano detenere anche la maggioranza del capitale;

2) che i soci non professionisti possano essere eletti nel consiglio

di amministrazione.

Tali possibilità, ovviamente, potrebbero ridurre a un ruolo marginale i professionisti nell'ambito della società professionale avvicinandoli a una posizione molto vicina a quella dei «dipendenti».


Si pensi a una srl, in cui sia previsto che i soci di capitale sottoscrivano oltre il 50% del capitale sociale. In questi casi essi avrebbero:

1) la possibilità di nominare (salvo ovviamente diversi accordi sociali o parasociali) gli amministratori, che potrebbero addirittura essere scelti anche totalmente nell'ambito dei soci capitalisti o perfino fra soggetti estranei alla società;

2) stabilire le strategie della società professionale attribuendo gli incarichi a professionisti scelti dal cda (quando gli stessi non vengano nominati dai clienti) e il loro «modus operandi»;

3) stabilire il compenso del cda, che se costituito da soggetti non professionisti, potrebbe ridurre gli utili della società e quindi i dividendi degli stessi professionisti «soci».

**Professionisti anche in società cooperative.** Da evidenziare, da ultimo, che fra le società di cui al titolo VI del libro V del codice civile (richiamato dal maxi-emendamento) rientrano anche le società cooperative. Ne deriva che anche queste forme societarie dovrebbero ritenersi ammissibili per la costituzione e l'utilizzo delle future società fra professionisti e soci non professionisti



**LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI**

<b>TIPOLOGIE SOCIETARIE UTILIZZABILI</b>	Saranno utilizzabili tutte le forme societarie previste dal codice civile, nell'ambito delle società personali, di capitali e delle cooperative.
<b>OGGETTO SOCIALE</b>	Esercizio esclusivo di attività professionale da parte dei soci.
<b>ATTIVITÀ ESERCITABILI</b>	Quelle riconosciute ai soci professionisti. È ammesso che una società possa esercitare più attività professionali.
<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>	Nell'ambito della denominazione sociale deve essere contenuta la dizione «società fra professionisti».
<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO</b>	L'incarico professionale dovrà essere svolto solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della attività professionale. Il professionista è di norma scelto dall'utente. In assenza di ciò, la società comunicherà preventivamente, per iscritto, al cliente, il nominativo del professionista responsabile della prestazione.
<b>SOCI</b>	Soci e professionisti (iscritti in albi, ordini e collegi e anche soggetti esteri in possesso di titoli abilitativi in ambito Ue) e non professionisti. Questi ultimi, potranno essere esecutori di prestazioni tecniche o soci finanziatori.
<b>PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA</b>	Chi partecipa ad una società professionale non può essere socio di altra società dello stesso tipo.
<b>DEONTOLOGIA PROFESSIONALE</b>	I soci professionisti saranno tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio ordine di riferimento. La società sarà soggetta al regime disciplinare dell'ordine professionale di iscrizione.
<b>MODELLI ATTUALMENTE VIGENTI</b>	Restano ammissibili i modelli societari attualmente vigenti (Es. la società fra avvocati, la società di engineering, le società di revisione). È abrogata la legge 23 novembre 1939 n. 1815.
<b>REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE</b>	Entro sei mesi dall'approvazione della legge saranno emanati i regolamenti di attuazione per individuare, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'esecuzione dell'incarico professionale.

